

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "DELIA REPETTO"

DETERMINAZIONE N. 212 DEL 10/07/2019

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE AI SENSI ART.36
COMMA2 DEL DLGS.N.50/16 E S.M.I. CIG Z0D29246A1**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

l'amministrazione ha la necessità di un parere legale preventivo volto ad acquisire gli elementi necessari per valutare la possibilità di tutela di una propria posizione giuridica soggettiva. A fronte di ciò si rende necessario consultare un avvocato esterno, terzo e particolarmente qualificato, per acquisire un parere pro-veritate, nonché per suggerire, analizzati i fatti posti in essere dall'Amministrazione, il percorso da seguire per la definizione favorevole delle vertenze pendenti ed evitare l'esposizione dell'Ente a eventuali azioni giudiziarie anche da parte di terzi;

POSTO che l'Ente, sprovvisto di avvocatura interna, si trova di volta in volta, a dover conferire l'incarico di assistenza giuridica, difesa e rappresentanza legale in giudizio ad un professionista esterno in possesso della necessaria esperienza e capacità;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 ad oggetto: "attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

RICHIAMATO l'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 a mente del quale: "1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: ... d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni; (Punto così modificato dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.)";

PRESO ATTO che, pertanto, ai sensi della predetta disposizione normativa vengono qualificati inequivocabilmente come "appalti di servizi" la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato sia in un arbitrato o conciliazione, sia nei tradizionali procedimenti giudiziari innanzi alle giurisdizioni nazionali ed internazionali e le pedepedeutiche ed afferenti consulenze;

RICHIAMATE le linee guida dell'ANAC in materia di affidamento di servizi legali, quale atto di regolazione prodotto ai sensi dell'art. 231, comma 2, del Codice, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 a norma delle quali in materia di consulenza

legale precontenziosa chiariscono che “si ritiene che tale fattispecie ricorra, ad esempio, allorché l’amministrazione abbia necessità di un parere legale preventivo volto ad acquisire gli elementi necessari per valutare la possibilità di tutela di una propria posizione giuridica soggettiva attraverso la promozione di uno dei procedimenti di cui al punto 1 o per valutare l’eventuale fondatezza di una pretesa da altri vantata nei propri confronti e le possibili strategie difensive, ivi compresa la possibilità di addivenire a conciliazione. Si ritiene, inoltre, che via sia “indizio concreto” e una “probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento”, ad esempio, nel caso in cui l’amministrazione abbia ricevuto un atto di diffida o messa in mora, o quando sia stata già convenuta in uno dei predetti procedimenti, o quando la medesima fattispecie e/o fattispecie analoghe siano state già oggetto di uno dei predetti procedimenti”;

RICHIAMATO l’art. 36 del citato D. Lgs 50/2016 che ammette l’acquisizione di beni e servizi in economia in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante con riguardo alle proprie specifiche esigenze;

RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 del d.lgs. n. 50/16 il quale ammette che le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;

RILEVATO che i servizi legali ed in particolare, sono espressamente considerati come prestazioni di servizi appartenenti ai contratti esclusi dall’integrale applicazione del d.lgs 50/2016, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera d);

VISTO l’art. 1, comma 450 della L. 296/06 come modificato dall’art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014, poi dall’art. 1, comma 502, legge n. 208 del 2015, poi dall’art. 1, comma 1, legge n. 10 del 2016, poi dal **comma 130** dell’articolo 1 della **legge 30 dicembre 2018, n. 145** (legge di Bilancio 2019) *”Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;*

DATO ATTO che codesta ASP ha ritenuto di avvalersi della facoltà di cui all’art. 1, comma 450 della L. 296/06 come modificato dall’art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014, poi dall’art. 1, comma 502, legge n. 208 del 2015, poi dall’art. 1, comma 1, legge n. 10 del 2016, poi dal comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), e quindi di procedere all’acquisto senza ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

VERIFICATO che alla data odierna, non risultano attive o in fase di attivazione convenzioni Consip S.p.A. e dell’Agenzia Regionale Intercent-ER aventi ad oggetto un servizio comparabile con quello specifico e peculiare relativo alla presente procedura di affidamento;

TENUTO CONTO che

- nelle more della predisposizione degli avvisi per la formazione degli elenchi avvocati esterni cui affidare i servizi legali in modo da meglio assicurare il principio di rotazione negli affidamenti degli stessi servizi a seguito della recente normativa introdotta dal D.Lgs. n ° 50/2016, è necessario

individuare una figura esterna cui affidare l'incarico di consulenza finalizzato a formulare un parere pro-veritate, senza preventivo esperimento di una procedura comparativa di curricula professionali, vista l'urgenza di procedere, e trattandosi di attività comportante competenze altamente specialistiche;

- è stato individuato l'Avv. Marco Lovo del Foro di Pisa per l'affidamento sopra esposto, il quale, specializzato nelle materie oggetto della consulenza legale richiesta, ha manifestato la propria disponibilità secondo il preventivo di onorario formulato;

RITENUTO che per l'attività di consulenza, con l'applicazione del DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", risulta congruo il preventivo proposto di € 3.450,00, oltre Iva per un importo di € 789,36 e CPA come per legge per un importo di € 138,00, per un importo complessivo di € 4377,36, alla luce della significativa complessità delle questioni da trattare, specificando inoltre che la suddetta prestazione sarà soggetta al versamento dell'IRPEF Ritenuta d'Acconto trattenuta del 20% che verrà versata da questa ASP all'ERARIO il mese successivo alla liquidazione;

CONSIDERATO che rientrando nella più ampia dizione di consulenza giuridica sia riconducibile ai servizi legali di cui all'allegato IX e che come sopra esposto può essere oggetto di affidamento diretto anche alla luce del correttivo al nuovo codice dei contratti approvato con D. Lgs. n.56/2017;

PRESO ATTO che nei confronti del professionista così come individuato:

- non vi sono in atto cause nell'ambito delle quali il citato professionista si trovi in conflitto di interessi con quelli dello scrivente azienda;
- lo stesso è iscritto all'Ordine degli Avvocati di Pisa;
- è in possesso di idonea copertura assicurativa per responsabilità professionale;

DATO ATTO che trattasi di mero servizio e che non essendovi interferenze riscontrabili ai sensi dell'art. 7 comma 3° del D.Lgs n. 626/1994 e successive modifiche non necessita la relazione del D.U.V.R.I. per cui i costi della sicurezza da interferenza sono pari a 0, fermo restando che le offerte sono comprensive di tutti i costi riguardanti l'applicazione delle misure di sicurezza, ivi compresi quelli a carico dell'impresa connessi ai rischi relativi alle proprie attività;

DATO ATTO che il servizio rientra negli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 "tracciabilità finanziaria" e che pertanto sarà cura del ufficio richiedere la documentazione di cui alla stessa norma nonché trasmettere e ricevere per accettazione espressa delle clausole obbligatorie sulla tracciabilità finanziaria così come richiesto dalla Legge 136/2010;

DATO ATTO che il codice CIG assegnato alla fornitura è il seguente: **Z0D29246A1**;

STABILITO che, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e della deliberazione dell'Amministratore Unico n. 11 del 25.03.2019, il responsabile del procedimento, unico per le fasi della programmazione, progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, nonché direttore dell'esecuzione del contratto, è la dott.ssa Giulia Rinaldi;

VISTO lo Statuto;

DETERMINA

1. Di richiamare ed approvare tutto quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa e qui da intendersi integralmente riportate, all'Avv Lovo Marco con studio in Pisa, c.f. LVOMRC68L19B950F l'incarico legale di consulenza, per un valore contrattuale di € 3.450,00, oltre Iva per un importo di € 789,36 e CPA come per legge per un importo di € 138,00, per un importo complessivo di € 4377,36, specificando che la suddetta prestazione sarà soggetta al versamento dell'IRPEF Ritenuta d'Acconto trattenuta del 20% che verrà versata da questa ASP all'ERARIO il mese successivo alla liquidazione;
3. Di dare atto che il presente contratto si intende concluso mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32 c. 14 del d.lgs 50/2016;
4. Di dare atto che il perfezionamento del predetto contratto e il pagamento delle prestazioni nei termini come in premessa indicato, dietro presentazione di regolare fattura, è condizionata all'acquisizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 D.Lgs. 50 del 18/4/16, del Certificato di regolarità contributiva, se del caso DURC o Cassa professionale di riferimento, che attesti l'adempimento degli oneri contributivi e previdenziali da parte dell'affidatario;
5. Di dare atto che il codice CIG assegnato alla fornitura è il seguente: **Z0D29246A1**;
6. Di dare atto che ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e nella sezione amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs n. 33/2013, in forma non integrale qualora contenga dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione (art. 4 D.Lgs n. 33/2013 – limiti alla trasparenza).



Il RUP
Dott.ssa Giulia Rinaldi
Giulia Rinaldi